

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA - AZIENDA

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Media One Consulting S.r.l., con sede legale in Via Callano n. 161-163, lotto D1 76121 – Barletta (BT), codice fiscale e partita IVA n. 07930100727, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Bari con il n. BA-592050, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi con il n. M397 del 30/03/2017, cap. soc. € 50.000,00 i.v., telefono 0883.954776, posta elettronica info@mediaoneconsulting.it, PEC mediaoneconsulting@pec.it, sito internet www.mediaoneitalia.it, assicurazione per i rischi professionali con Tokio Marine Europe S.A.– con Polizza N. HEC030499/P/2024 emessa il 18/10/2024 e scadente il 21/10/2025.

I presenti sono verificabili sul sito dell'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi all'indirizzo internet "<https://www.organismo-am.it>".

INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e nome

Mail

Telefono

svolge per conto di Media One Consulting S.r.l., attività di contatto con il pubblico con rapporto di (Agente/Dipendente) ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione. I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it> nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il Mediatore Creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

- Il Mediatore Creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto precedente nonché le attività connesse o strumentali e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
- L'esercizio professionale dell'attività di Mediazione Creditizia è subordinato all'iscrizione nell'Elenco tenuto dall' Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128-septies TUB ed ai loro dipendenti e collaboratori.
- La Mediazione Creditizia comprende l'attività di consulenza per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e l'inoltro delle richieste a quest'ultimo.
- Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal Cliente.
- L'attività di Mediazione Creditizia non comporta alcuna garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, poiché le trattative e la delibera del contratto di finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari. Pertanto, il Mediatore non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione/erogazione del Finanziamento non venisse concesso.
- Il Mediatore Creditizio può operare:
 - a) "in convenzione" con banche e intermediari finanziari sulla base di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva. In tale caso, al Cliente dovrà essere consegnata, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e le Guide nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura;
 - b) "fuori convenzione" con banche e intermediari con cui siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del Cliente, da inserirsi nel calcolo dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM). In tal caso, il Mediatore è tenuto a consegnare al Cliente il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e, se prevista, la Guida.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati e gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.

Si riportano, di seguito, gli importi massimali applicabili.

Saranno dovute dal cliente nella misura secondo la tabella che segue.

La "provvigione" (compenso spettante al Mediatore Creditizio), calcolata sull'importo deliberato, verrà determinata dalle parti nel contratto di mediazione creditizia e sarà dovuto dal Cliente a Media One Consulting S.r.l., in via di principio, all'atto di approvazione del finanziamento da parte dell'Intermediario Finanziario erogante.

Provvigione dovuta dal Cliente (anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo, minore o maggiore, di quello indicato nel contratto di mediazione e/o a condizioni diverse o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato). In caso di finanzia Agevolata, qualora il Cliente decidesse di affidare la rendicontazione della domanda di agevolazione a Media One Consulting srl, verrà applicato un ulteriore compenso a titolo di prestazione di servizi di consulenza, da definire all'atto del conferimento del relativo incarico. Fermo restando che il succitato servizio di consulenza sarà offerto solo su espressa richiesta del Cliente.	6% (percentuale massima) sull' importo deliberato.
Spese documentate (es. spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc) a carico del Cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione.	Fino ad un massimo di € 500,00.
Spese di istruttoria, fatturate all'atto del conferimento del mandato di mediazione.	Fino a un massimo di € 3.000,00.
Penali.	Fino a un massimo dell'1% sull'importo richiesto e/o deliberato.

Sono carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le spese notarili e le imposte relative al finanziamento.

Media One Consulting S.r.l. - Società di mediazione creditizia potrà ricevere commissioni o altre somme dal Finanziatore per l'attività prestata in relazione al contratto di credito: qualora l'importo non fosse noto al momento, il Cliente Consumatore riceverà comunicazione dell'importo effettivo, entro la data di erogazione del finanziamento ed, in relazione ai contratti di credito immobiliare, attraverso il modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato" che gli sarà messo a disposizione dalla banca e/o dall'intermediario finanziario.

Media One Consulting S.r.l. - Società di mediazione creditizia, dichiara che potrà ricevere una commissione dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari con cui opera sulla base di un accordo di convenzione e di non ricevere compensi in caso di operatività in assenza di convenzione.

L'importo della commissione non sarà portato in detrazione della provvigione pagata dal Cliente.

I compensi provvigionali vengono inclusi, in quanto componenti di costo, nel calcolo del TAEG/TEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo) del finanziamento concesso, mediante comunicazione del Mediatore Creditizio all'Istituto Finanziatore.

SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Durata. Il contratto ha una durata massima di 365 giorni. In tale caso, le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa.

Finalità del contratto di mediazione creditizia. Il Cliente conferisce incarico al Mediatore Creditizio di individuare e metterlo in contatto - direttamente o indirettamente - con le banche o le finanziarie disponibili a concedere uno o più finanziamenti/locazione finanziaria/altri finanziamenti a suo favore.

L'incarico va conferito al Mediatore Creditizio per iscritto e sarà svolto non esclusiva, sicché il Cliente ha facoltà, per tutta la durata del contratto, di ricercare il Finanziamento, sia personalmente, sia incaricando altri mediatori creditizi.

Diritti del Cliente.

- 1) Il Cliente ha diritto di avere e di asportare, prima di essere vincolato dal contratto di mediazione, copia del Foglio Informativo in vigore, datato ed aggiornato, presso ciascun locale identificabile come agenzia "Media One Consulting S.r.l." aperto al pubblico, su supporto cartaceo o su supporto durevole e di averne accesso anche presso il sito ufficiale di Media One Consulting S.r.l. (www.mediaoneconsulting.it), nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura; qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, la copia del Foglio Informativo nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio;
- 2) di ottenere gratuitamente, prima della conclusione del contratto e su sua richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia, idonea per la stipula e comprensiva del Documento di Sintesi; la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del Contratto;
- 3) di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia sottoscritto, incluso il Documento di Sintesi;
- 4) di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;
- 5) di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto.

Obblighi del Cliente. Il Cliente s'impegna a fornire, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto di conferimento dell'incarico di Mediazione Creditizia, la documentazione richiesta dal Mediatore Creditizio e le eventuali ulteriori informazioni necessarie per consentire la selezione e l'individuazione della banca/finanziaria disponibile a valutare la concessione di finanziamenti/locazioni finanziarie. Garantisce che i dati, così come le notizie e la documentazione fornita, siano autentici, completi ed aggiornati. Si impegna altresì a comunicare e/o a confermare per iscritto il proprio interesse ad

acquisire i finanziamenti/locazioni finanziarie segnalati dal Mediatore Creditizio, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla segnalazione stessa; pagare il corrispettivo calcolato sull'importo del finanziamento/locazione finanziaria e riportato sul mandato di mediazione. In via di principio, il diritto del Mediatore Creditizio a percepire il corrispettivo sorge con l'accettazione della delibera di finanziamento/locazione finanziaria e della correlata documentazione contrattuale da parte del Cliente e sarà esigibile decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di prima erogazione del finanziamento/decorrenza del contratto di locazione finanziaria. Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Cliente in un'unica soluzione, dietro presentazione di corrispondente fattura fiscale da parte del Mediatore Creditizio.

È fatto obbligo al Cliente:

- 1) di fornire a Media One Consulting srl la documentazione indicata nel contratto nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che siano idonee a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;
- 2) di fornire dati veritieri, completi ed aggiornati;
- 3) di dichiarare l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali.

Obblighi del Mediatore Creditizio. Il Mediatore Creditizio si impegna a comunicare al Cliente gli estremi della banca/finanziaria disponibile a valutare la concessione di finanziamenti/locazione finanziaria richiesta dal Cliente, specificando l'ufficio o l'ente della banca/finanziaria in questione al quale indirizzare le corrispondenti domande; fornire al Cliente l'eventuale ulteriore supporto occorrente per la definizione dei contratti di finanziamento/locazione finanziaria.

Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo: 1) di mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto; 2) di fornire un'idonea consulenza e compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e alla entità del finanziamento richiesto; 3) di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede; 4) di rispettare il segreto professionale; 5) di provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

Risoluzione del contratto e penali. Le Parti hanno altresì facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte mediante PEC o raccomandata A/R, nel caso in cui vengano violati gli obblighi posti a carico delle Parti.

In tali casi, il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel presente Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del codice civile.

Reclami, Foro Competente e Mezzo di tutela stragiudiziale. Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione, secondo le seguenti modalità:

- Mediante raccomandata A/R a Media One Consulting S.r.l. all'indirizzo, Direzione – Ufficio Reclami Via Callano n. 161-163, lotto D1 76121 – Barletta (BT);
- Via posta certificata all'indirizzo PEC: mediaoneconsulting@pec.it;
- Tramite e-mail scrivendo a: reclami@mediaoneconsulting.it.

Il reclamo deve essere presentato dal Rappresentante Legale, ovvero da soggetto munito di apposita delega, e deve contenere la descrizione dei motivi di insoddisfazione e ogni informazione/documentazione utile o necessaria per la completa disamina dello stesso. Media One Consulting S.r.l. provvede a dare risposta al Cliente entro il termine previsto dalla normativa dalla presentazione del reclamo stesso (30 giorni).

Il Reclamo dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

1. nominativo/denominazione e recapiti del Cliente;
2. data del contratto di mediazione;
3. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto;
4. motivazione del reclamo;
5. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio.

Nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto, lo stesso potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia, o rapporti ad essi connessi, il foro competente è quello di Trani.

Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito www.mediaoneconsulting.it nella sezione "Reclami". Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria il cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell'apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria.

Si precisa che, per le controversie inerenti al contratto di mediazione creditizia, non è possibile proporre ricorso all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

LEGENDA ESPLICATIVA

- **Cliente.** Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.
- **Finanziamento.** Il finanziamento che il Cliente intende ottenere con l'intermediazione del Mediatore Creditizio, tra cui: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo sotto forma di dilazione, (iv) credito ipotecario, (v) prestito su pegno, (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito e(vii) factoring, ecc.
- **Servizi accessori.** Servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- **Tecniche di comunicazione a distanza.** Le tecniche di contatto con la Cliente diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
- **Offerta fuori sede.** Offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del mediatore.
- **Supporto durevole.** Qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.
- **Locale aperto al pubblico.** Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività del Mediatore Creditizio, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
- **Intermediari Finanziari.** Società cui è riservato l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 107.
- **TEGM.** Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
- **ISC.** L'indicatore sintetico di costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
- **Penale.** Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.
- **Provvigione.** Compenso dovuto al Mediatore commisurato all'importo del finanziamento.
- **OAM.** Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.